

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI DI QUALUNQUE GENERE NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE NR. 26

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi finanziari e servizi socio-assistenziali di competenza di ambito ai cittadini residenti nei Comuni appartenenti all' Ambito Territoriale Sociale n. 26 visti gli artt. 128 e 131 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112, l'art. 25 del D.P.R. 24.7.77 n. 616, la L.R. 12/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano Triennale dei Servizi Sociali, la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali del 8.11.2000 n. 328 e la L. 109/99 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le modalità disciplinanti l'organizzazione e il funzionamento dell' Ambito Territoriale Sociale nr.26 sono contenute nella Convenzione approvata con giuste deliberazioni C.C:

- Comune di Spotorno C.C. n. 20 del 13/03/2007
- Comune di Vado Ligure C.C. n. 6 del 28.02.2007
- Comune di Bergeggi C.C. n. 2 del 09.03.2007
- Comune di Quiliano C.C. n. 2 del 09.03.2007

Art. 2

Natura e durata dei benefici

Allo scopo di consentire che tutte le persone possano disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno, ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto che tutti hanno pari dignità sociale, l'Ambito Sociale Territoriale n. 26, **CON APPOSITE CONVENZIONI**, **attiva** gli interventi previsti agli artt. 7,8,9 e successivi del presente regolamento.

Sono previste sovvenzioni in denaro (contributi economici ordinari o straordinari) e prestazioni di servizi di natura socio-assistenziale, rivolti alle aree prioritarie di intervento, così come definite e individuate dalla normativa nazionale e regionale, nonché dal Piano di Zona Sociale n. 7:

- ◇ Area Famiglia e diritti dei minori e degli adolescenti;
- ◇ Tutela delle Persone Anziane;
- ◇ Tutela Sociale dei Disabili;

- ◇ Contrasto della Povertà;
- ◇ Prevenzione e Reinserimento sociale dei soggetti dipendenti e degli emarginati.

Art. 3

Destinatari dell'Intervento

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nei Comuni appartenenti all' Ambito Territoriale Sociale nr.26, che si trovino nelle condizioni economiche di cui al successivo art. 23.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

Art. 4

Competenze

I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Gli interventi di carattere di ambito, attivati previa stipula di apposite convenzioni da parte dei Comuni interessati facenti parte L' Ambito Territoriale Sociale n. 26, sono deliberati dai competenti organi del Comune sede di Ambito su proposta della Conferenza di Ambito, mentre per gli interventi di carattere extra-ambito ogni Comune provvederà per i propri residenti.

La Giunta Comunale del Comune di residenza dell'assistito ha competenza a deliberare limitatamente agli interventi di carattere extra-ambito, come definiti dal Piano Triennale per i Servizi Sociali della Regione Liguria.

Art. 5

Piano di Ambito degli Interventi

L' Ambito Territoriale Sociale n. 26, per la realizzazione degli interventi in forma unitaria ed integrata, adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse e della verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni.

L' Ambito Territoriale Sociale n. 26 promuove la partecipazione dei cittadini e del Terzo Settore alla programmazione e realizzazione dei Servizi Sociali, così come disposto dal Piano Triennale dei Servizi Sociali della Regione Liguria.

Il Responsabile dell'Ambito predispone annualmente un Piano di Ambito degli interventi, avvalendosi della Consulenza Tecnica degli Assistenti Sociali dei Comuni facenti parte dell' Ambito. Il Piano degli Interventi dovrà essere sottoposto all'approvazione della Conferenza di Ambito.

TITOLO III INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Art. 6 Assistenza Economica Ordinaria

Le sovvenzioni in denaro possono avere carattere ordinario, con soluzione di continuità nell'arco dell'anno, o straordinario, cioè "una tantum".

L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare l'integrazione del reddito con contributo e/o servizi qualora questo non raggiunga la soglia del cosiddetto "minimo vitale" stabilito in misura pari all'importo della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti.

Tale importo viene rilevato dai trattamenti pensionistici in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente ed eventualmente rapportato alla scala di equivalenza.

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire i propri redditi con la diligenza del buon padre di famiglia, l'intervento assistenziale può consistere nel:

- pagamento d'ufficio per conto dell'interessato, di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, luce ecc.), di spese per l'acquisto di generi alimentari, del canone di locazione, ecc.
- erogazione di un contributo a totale copertura di rette o a integrazione delle stesse.

La concessione di contributi ordinari viene determinata sulla base di apposita domanda da parte degli interessati e viene concessa per un periodo massimo di un anno ed è rinnovabile previa verifica della situazione socio-economica del richiedente.

La concessione di contributi straordinari può assommarsi a contributi ordinari già in corso.

L'assistenza economica può essere integrata o sostituita con misure socio-assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi o il permanere di situazioni di dipendenza dell'utente dall'intervento pubblico.

L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia rifiuto a soluzioni alternative offerte dai servizi.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere di importo superiore a € 150,00

Qualora l'integrazione al minimo vitale avvenga tramite l'erogazione di contributi finanziari e contestualmente di servizi, il contributo da erogarsi va determinato considerando oltre al valore della Situazione Economica Equivalente del singolo e del nucleo familiare, anche l'entità economica rappresentata dalla fruizione dei Servizi Sociali offerti nell'anno in corso.

L'inizio del procedimento per l'ammissione al contributo di assistenza economica avviene su domanda diretta dell'interessato ovvero su domanda indiretta redatta a cura degli operatori dei Servizi Sociali territoriali, gruppi di volontariato, ecc.

Ogni utente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta come da schema allegato sub. lett. A), attestante la composizione del nucleo familiare di fatto, l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti, nonché l'attestazione I.S.E.E., quale valore della situazione economica equivalente, come definito dall'art. 23 del presente Regolamento.

La documentazione richiesta è:

- di tipo anagrafico:
 - stato di famiglia da acquisire d'ufficio o tramite autocertificazione e verifica anagrafica da parte degli Uffici Comunali competenti;
- di tipo economico:
 - attestazione della situazione economica equivalente
 - certificato di disoccupazione per i componenti il nucleo familiare in età da lavoro
- di tipo sanitario (per interventi particolari):
 - documentazione delle spese da effettuarsi o effettuate;
 - cartelle cliniche o certificati medici rilasciati dalle strutture pubbliche attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;
 - prescrizioni mediche per particolari necessità che non siano coperte dal servizio Sanitario Nazionale.

L'istruttoria da seguirsi da parte degli operatori distrettuali, per ogni caso consiste in:

- o esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- o accertamento indiretto ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e/o le risultanze dell'accertamento diretto e la condizione sociale che induttivamente si rileva;
- o accertamento circa le condizioni socio-economiche degli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti;
- o relazione del Servizio Sociale competente indicante:

- formulazione di un progetto circa il tipo di intervento o contributo ritenuto idoneo per il caso, in base al calcolo dell'entità del contributo stesso, così come risultante dalla "Scheda A" di calcolo allegata sub lett. B) ;
- indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente;
- possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati.

Tale relazione, necessaria per le determinazioni da assumersi, dovrà recare il parere obbligatorio del Coordinatore di Ambito e dovrà essere redatta sugli appositi modelli.

L'ufficio potrà procedere, tramite gli uffici competenti ove lo ritenesse necessario, all'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli uffici finanziari.

I motivi di esclusione della concessione di contributi e/o benefici possono essere:

- mancanza dei requisiti di cui al successivo art.23
- titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in alcuno dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale di utenza dell'intervento, di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Legge 27/7/1978 n.392 e successive modificazioni e integrazioni, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato alle condizioni abitative medie nell'ambito territoriale, come stabilito con deliberazione della Giunta Regionale n.4495 del 5/8/1983;
- esistenza di persone tenute agli alimenti (articolo 433 e sgg. del C.C. modificato dall'art 168 della Legge n.151/75) e che di fatto vi provvedono. L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art.433 e sgg. del C.C. e in grado di provvedervi esclude dalla fruizione degli interventi sia di carattere continuativo che straordinario. In tale caso il Coordinatore di ambito ha l'obbligo di attivare la convocazione di tali persone ed informarle dei rispettivi obblighi di Legge. Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino senza valido motivo accertato o accertabile il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare le procedure previste dalla Legge. Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati;
- non veridicità delle dichiarazioni della documentazione o omessa dichiarazione di redditi percepiti a qualsiasi titolo.

(Comunicazioni, verifiche e controlli).

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati dal Coordinatore di Ambito **entro 60 giorni** motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo;

Qualora i bisogni degli aventi diritto risultassero completamente soddisfatti, i Servizi potranno essere erogati anche a coloro che per motivi suddetti ne erano stati esclusi, in regime di copertura totale o parziale delle spese da parte degli utenti richiedenti;

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il Coordinatore di Ambito attiva verifiche periodiche (che nel caso di contributi ordinari verranno effettuati almeno due volte l'anno) al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

Art. 7

Assistenza Economica Straordinaria

L' Ambito Territoriale Sociale n. 26 può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- necessità di carattere eccezionale, anche di natura sanitaria, laddove non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- reinserimento nel tessuto sociale di soggetti appartenenti alle così dette fasce deboli;
- fornitura di prima necessità agli utenti ascrivibili alle aree minori, anziani, handicappati, emarginati e fasce deboli;
- copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà di emergenze che provocano normalmente la domanda dei sussidi straordinari.

Il Contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di intervento in alternativa al contributo economico.

Per la definizione dell'istruttoria per la concessione di contributi straordinari si rimanda a quanto già disposto nel precedente art. 8 del presente Regolamento, fatto salvo che, data la particolare natura straordinaria dei contributi di che trattasi, si potrà prescindere dai limiti di reddito familiare dei soggetti interessati.

TITOLO IV
INTERVENTI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE DI COMPETENZA
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

Art. 8
Interventi e Prestazioni

Al fine di garantire, eliminare e ridurre le condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, l'Ambito Territoriale Sociale n. 26 attiva le seguenti prestazioni:

- a) interventi finalizzati a favorire l'integrazione sociale dei cittadini portatori di handicap fisico-psichico -sensoriale dei soggetti svantaggiati in stato di emarginazione (borse lavoro, servizio trasporto, contributi economici Ser.T. contributi economici S.S.M., inserimenti lavorativi);
- b) affidamento di minori e anziani;
- c) assistenza domiciliare;
- d) servizi di appoggio all'assistenza domiciliare (pasti caldi, lavanderia, trasporto, telesoccorso);
- e) soggiorni estivi e climatici per anziani;
- f) soggiorni estivi per portatori di handicap;
- g) Campi Solari;
- h) Ticket Service (Buoni Acquisto di beni di prima necessità, farmacia, trasporto, ecc.);
- i) Assegno di assistenza;
- j) Rette Minori in Istituto;
- k) Fondo Sociale per le Emergenze Abitative
- l) Fondo Emergenze Sociali
- m) Attività Motoria per la Terza Età

E quant'altro previsto dalla normativa vigente e dai progetti elaborati dall' Ambito Territoriale Sociale n. 26, dal Distretto Socio Sanitario Savonese o dalla A.S.L. competente per territorio.

Art. 9
Interventi per favorire l'integrazione sociale

Tali interventi sono rivolti alle categorie di utenti ascrivibili alle aree anziani, minori, handicappati, fasce deboli così come definite dalla L.R. 328/2000 e dal relativo P.T.S.S. e, in particolare, per quanto riguarda i soggetti portatori di handicap alla legge 104/1992 e consistono negli interventi dalla stessa normativa previsti ed individuati.

Tali interventi, essendo diversi e molteplici per natura e finalità, saranno trattati come previsto per gli interventi straordinari, con riferimento alle disponibilità di bilancio, alle condizioni socio-economiche del soggetto richiedente e/o del nucleo familiare, all'entità e alla natura dell'intervento stesso e comunque disposti con apposito provvedimento deliberativo.

Art. 10

Affidamento (Minori, Anziani, handicappati)

Le modalità di affidamento sono quelle previste dall'apposito regolamento attuativo della legge 4.5.1983 n. 184 e successive modificazioni. In particolare si definiscono i seguenti tipi di affidamento:

- affidamento familiare
- affidamento etero-familiare
- affidamento educativo.

(Affidamento Minori)

Alle famiglie affidatarie dei minori, nel caso di affido etero-familiare, verrà corrisposto un contributo economico in misura pari all'importo minimo pensionistico erogato dall'INPS per lavoratori dipendenti ed autonomi.

L'erogazione del contributo è subordinata all'accertamento da parte del Servizio Sociale della situazione socio-economica del nucleo affidatario e delle esigenze del minore, solo nei casi di affido familiare presso parenti obbligati (ex art. 433 e segg. del Codice Civile).

(Affidamento Anziani e Handicappati)

Per i casi di affido familiare o etero-familiare di anziani sono da applicarsi gli stessi criteri di intervento di cui al precedente comma 2.

Nel caso si tratti di anziani, ai fini dell'erogazione di contributo economico alle famiglie affidatarie, si dovrà tenere conto del reddito del soggetto affidato.

(Affidamento educativo)

Qualora particolari situazioni lo richiedano può essere prevista anche la forma dell'"affidamento educativo" con l'inserimento del minore o del soggetto handicappato presso altro nucleo familiare o con l'inserimento di educatore nel nucleo familiare di appartenenza, in determinate ore della giornata.

Art. 11

Assistenza Domiciliare

Per assistenza domiciliare si intende una serie di prestazioni di tipo domestico e psico-sociale da fornire ai cittadini in stato di bisogno, come determinabile dalla sussistenza dei requisiti indicati dal P.T.S.S. Tali prestazioni vengono garantite al fine di evitare l'allontanamento dall'ambiente e quindi la disgregazione anche temporanea del nucleo di appartenenza.

Il servizio può comprendere le seguenti prestazioni:

governo della casa, lavaggio della biancheria, preparazione pasti caldi, aiuto di disbrigo pratiche amministrative, accompagnamento presso enti o amministrazioni per la risoluzione di pratiche di rilevanza sociale, cura dei rapporti con i familiari e la comunità, occupazione del tempo libero, nonché ogni altra mansione prevista da Legge Regionale e dal P.T.S.S. della Regione Liguria.

Il costo di partecipazione al servizio, da parte di cittadini richiedenti il servizio, è determinato secondo le modalità di calcolo contenute nella "Scheda B", allegata sub. lett. C)

Art. 12

Servizi d'appoggio - natura e tipologia

Servizi fornitura pasti caldi a domicilio e servizio di lavanderia:

tali servizi possono essere gratuiti, a parziale o totale carico degli utenti secondo gli stessi criteri applicati per l'assistenza domiciliare (ved. Art. 12).

Servizio di trasporto:

il servizio viene erogato nel rispetto dei criteri definiti nell'allegato al presente regolamento sub. lett. D).

Servizio di telesoccorso:

tale servizio può essere gratuito, a parziale o totale carico degli utenti secondo gli stessi criteri applicati per l'assistenza domiciliare (ved. Art. 12).

Art. 13

Servizi d'appoggio - destinatari

L'assistenza domiciliare, il servizio pasti caldi a domicilio ed il servizio lavanderia, possono anche essere erogati a nuclei familiari ove sono inseriti minori o handicappati, qualora i Servizi Sociali ravvisino tale opportunità volta ad evitare forme di emarginazione e/o disadattamento per la palese impossibilità o incapacità del nucleo familiare a provvedere ai bisogni dell'utente.

Art. 14
Assegno di Assistenza

L'Assegno di Assistenza è un aiuto economico continuativo volto ad assicurare, all'anziano non autosufficiente o al disabile in situazione di gravità, cure e assistenza a domicilio e a evitare il ricovero in struttura residenziale.

I destinatari del Servizio sono gli anziani ultrasessantacinquenni, non autosufficienti o i disabili in situazione di gravità, in precarie condizioni socio-economiche e con serie difficoltà alla gestione di se stessi che, pur abbisognevoli di un ricovero residenziale continuativo (R.S.A., Case di Riposo, ecc.), abbiano la possibilità di avere appropriati interventi assistenziali e di rilievo sanitario al proprio domicilio.

I requisiti e le modalità di accesso al Servizio sono contenuti nell'allegato sub lett. E);

Art. 15
Centro Estivo

Il Centro Estivo è un Servizio socio-ricreativo, che il Comune di Vado Ligure, in forma singola o associata, organizza in base alle esigenze rilevate dai Servizi Sociali, rivolto a minori in età compresa tra i 5 e gli 11 anni;

Al Centro Estivo, saranno ammessi minori residenti nel Comune di Vado Ligure e, in via subordinata, residenti nei Comuni facenti parte l' Ambito Territoriale Sociale n. 26, fino ad un limite massimo di 40 presenze contemporanee.

Le modalità di partecipazione al costo del Servizio sono contenute nell'allegata "Scheda C" sub lett. F).

Art. 16
Ticket Service - Voucher

L' Ambito Territoriale Sociale n. 26 può erogare contributi economici sotto forma di buoni spesa da utilizzarsi per l'acquisto di beni di prima necessità, medicinali, trasporto, ecc. esclusivamente presso i punti vendita convenzionati.

Tale intervento è destinato a tutti i cittadini residenti nell' Ambito Territoriale Sociale n. 26 e che si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art.23.

Il numero mensile di Ticket erogabili agli aventi diritto è disciplinato nell'allegata "Scheda D" sub lett. G).

Art. 17
Soggiorni Climatici per Anziani e Handicappati

I Comuni autonomamente o in forma associata, in base alle disponibilità di bilancio, possono organizzare soggiorni di vacanza e/o climatici ed altre iniziative consistenti in gite di carattere ricreativo e culturale.

Le modalità di compartecipazione al costo del Servizio sono contenute nell'allegata "Scheda E" sub lett. H).

Art. 18
Rette Minori in Istituto

Ove non sia possibile procedere alle modalità di affidamento dei minori di cui all'art. 11 del presente Regolamento, i Comuni in forma singola o associata hanno l'obbligo di garantire al minore un adeguato ambiente di crescita attraverso l'inserimento in Comunità e/o Istituti così come previsto dalla Legge 184 del 4/5/83.

Le modalità di pagamento delle rette delle strutture di accoglienza saranno concordate o disposte con il Tribunale dei Minorenni ed eventuali Autorità Giudiziarie previa verifica delle condizioni economiche della famiglia di origine del minore.

Art. 19
Attività Motoria per la Terza Età

I Comuni autonomamente o in forma associata, in base alle disponibilità di bilancio, possono organizzare il Servizio Socio-Ricreativo "L'Anziano in Movimento"- Attività Motoria per la terza età.

La quota mensile a carico degli utenti iscritti al corso sarà rideterminata annualmente dalla Giunta Comunale di appartenenza.

Art. 20
Fondo Sociale Per Emergenze Abitative
(Senzatetto, Sfrattati, Sinistrati)

Il Fondo Sociale per le Emergenze Abitative consiste nell'ammontare della risorsa economica che annualmente l' Ambito Territoriale Sociale n. 26 mette a disposizione dei nuclei impossibilitati, in tutto o in parte, al pagamento del canone di locazione.

Destinatari: il singolo e/o il nucleo anagraficamente residente nel territorio dell' Ambito Territoriale Sociale n. 26, con un canone di locazione la cui incidenza comporti per la famiglia stessa una situazione economica, calcolata ai sensi dell'art 23 del presente Regolamento, al di sotto del minimo vitale.

Il canone di locazione deve risultare da regolare contratto, registrato all'Ufficio del Registro ovvero da contratto non registrato e ricevute di pagamento rilasciate al proprietario dell'alloggio o da chi ne ha la gestione.

Le modalità di presentazione della domanda e i requisiti di accesso sono riferibili agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 21

Fondo Emergenze Sociali

Il Fondo per le Emergenze Sociali consiste nell'ammontare di una risorsa economica che, annualmente, l' Ambito Territoriale Sociale n. 26 mette a disposizione dei singoli e/o nuclei familiari che risiedono nell'ambito del territorio dell'Ambito.

Tale Fondo, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal Piano Triennale dei Servizi Sociali, rappresenta una misura assistenziale per fronteggiare situazioni di disagio e di emergenza sociale.

Le modalità di presentazione della domanda e i requisiti di accesso sono riferibili agli artt. 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 22

Altri interventi socio-assistenziali

L'Amministrazione Comunale può deliberare, in presenza di adeguata disponibilità finanziaria, l'istituzione di attività e servizio socio-assistenziali rivolte a particolari categorie di cittadini quando previste da Leggi dello Stato e leggi regionali. Con lo stesso provvedimento saranno - in tal caso - stabilite le modalità di pagamento o esonero della compartecipazione alle spese del servizio.

TITOLO V

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 23

Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento. Nuclei familiari estratti

La valutazione della situazione economica dei richiedenti e prestazioni sociali, viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 e successive modifiche e integrazioni ("insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune");
- c) i soggetti a carico IRPEF dei componenti il nucleo familiare, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- d) i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte del medesimo nucleo familiare;
- e) il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Si rinvia alle norme del D.P.C.M. 7.05.199 n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 4.04.2001 n. 242 e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme per l'individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi di individuazione del nucleo familiare relativamente a:

- soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone;
- coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza;
- minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi;
- soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

In particolare vanno agevolati i nuclei con un minore in affidamento familiare e/o con un anziano non autosufficiente, conformemente alle criticità ed agli orientamenti espressi dal Piano di Zona, come da tabella allegata (All. "A").

Art. 24

Criteri per la Determinazione del valore dell'I.S.E e dell'I.S.E.E.

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli seguenti.

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) viene conseguentemente ottenuta dividendo il valore I.S.E., come determinato ai sensi del comma 1, con i parametri della scala di equivalenza definita dai citati decreti come sotto riportata:

Numero di componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- a) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- b) Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- c) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66% o equivalente;
- d) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica. Spetta altresì ai nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti avere svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 25 **Definizione di reddito**

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di Partita IVA. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) i proventi da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della

base imponibile ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

- c) reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro.

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla predetta somma si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, per un ammontare massimo di Euro 5.164,57= o altra misura in Euro stabilita per Legge. Il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'importo del canone di locazione.

Qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Servizio competente a ricevere la dichiarazione, può, ai sensi dei vigenti regolamenti di settore, richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Art. 26

Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare.

- a) **Il patrimonio immobiliare** è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta della prestazione agevolata, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta sopra considerato

Dal valore così determinato di ciascun terreno o fabbricato si detrae, fino a concorrenza, l'eventuale debito residuo al 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69= (o alla misura in Euro stabilita dalla Legge).

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione relativa al calcolo del reddito ai fini I.S.E.E.

- b) Patrimonio mobiliare:**

Il patrimonio mobiliare è costituito dall'ammontare dei depositi bancari, postali ed equivalenti, Titoli di Stato, valore di quote di partecipazione azionarie, patrimonio affidato a società d'investimento o risparmio e tutte le altre componenti indicate dall'art. 3, comma 2 del D.P.C.M. n. 242 del 4/04/2001 e da

ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta delle prestazioni. Il valore del patrimonio posseduto da ogni singolo soggetto per il quale il dichiarante ha presentato i fogli allegati al modello di dichiarazione sostitutiva unica va arrotondato per difetto a Euro 500,00= o i suoi multipli. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a Euro 15.493,71= o altra misura prevista in Euro stabilita per Legge.

Il valore complessivo del patrimonio mobiliare ed immobiliare considerato nella misura del 20% viene sommato al valore dei redditi, come sopra determinati.

TITOLO VI DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 27 Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui l' Ambito Territoriale Sociale n. 26 venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono all' Ambito Territoriale Sociale n. 26. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 28 Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.